



La rete delle sale operative è una infrastruttura critica?

Prof. Roberto Setola

r.setola@unicampus.it

Università Campus Bio-Medico di Roma

Via Alvaro del Portillo, 21

00128 Roma

Italy

L'evoluzione delle sale operative



Comunicazione



L'evoluzione delle sale operative

C²

Comunicazione
Comando



L'evoluzione delle sale operative



Comunicazione
Comando
Controllo



L'evoluzione delle sale operative

C4

Comunicazione
Comando
Controllo
Computer (informazioni)



L'evoluzione delle sale operative

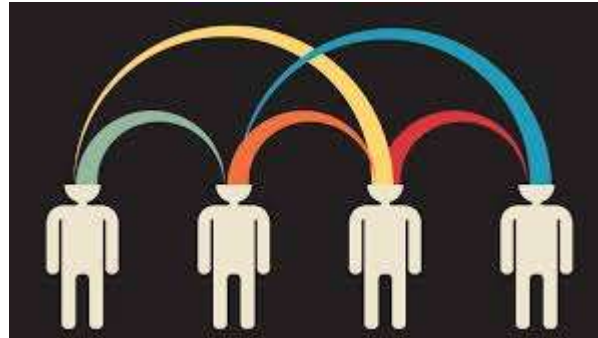
C4S

Comunicazione
Comando
Controllo
Computer (informazioni)
Sharing (condivisione)



C4S

INTRA-Sharing



INFRA-Sharing

INFRA-Sharing

1. Possibilità di scambiare informazioni aziendali su cloud storage esterni (es. Dropbox)

RISPOSTE INTERVISTATI



2.2 Condivisione informazioni in cloud vincolata alla Data Classification

RISPOSTE INTERVISTATI



2.3 Utilizzo della cifratura per i documenti condivisi

RISPOSTE INTERVISTATI



3.3 Presenza di altre soluzioni per lo scambio sicuro di informazioni tra collaboratori interni ed esterni

RISPOSTE INTERVISTATI



L'evoluzione delle sale operative

C4S²

Comunicazione
Comando
Controllo
Computer (informazioni)
Sharing (condivisione)
Social



Direttiva Europea

European Directive 2008/114/EC

on the identification and
designation of European critical
infrastructures and the
assessment of the need to
improve their protection

Il CdM ha approvato in prima
lettura un D.Lgs per il
recepimento di tale direttiva

D.Lgs 11 aprile 2011 n. 61



G.U. 19 marzo 2013 n. 66
decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24
gennaio 2013 "Direttiva
recante indirizzi per la
protezione cibernetica e la
sicurezza informatica
nazionale".



NIS



G.U. 13 aprile 2017 n. 87
Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17
febbraio 2017 «Direttiva
recante indirizzi per la
protezione cibernetica e la
sicurezza informatica
nazionale»



2013

2017

1. Ogni infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 5, ai fini della sua designazione come ICE, deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione e, a tal fine, è esaminata la gravità dei possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione, in base a criteri di valutazione intersettoriali.
2. I criteri di valutazione intersettoriali riguardano:
 - a) le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti;
 - b) le possibili conseguenze economiche, in termini di perdite finanziarie, di deterioramento del bene o servizio e di effetti ambientali;
 - c) le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi essenziali.
3. Per ogni infrastruttura devono essere esaminate e valutate diverse ipotesi, tenendo conto della disponibilità di alternative, delle possibili diverse durate del danneggiamento e dei tempi per il ripristino della funzionalità.
 - f) *effetti negativi esterni*: effetti negativi dovuti alla perdita di funzionalità di un'infrastruttura e di erogazione del relativo bene o servizio;
 - g) *effetti negativi intrinseci*: effetti negativi che, l'eventuale danneggiamento o distruzione di un'infrastruttura, produce nei confronti dell'infrastruttura stessa e dell'ambiente circostante;
 - h) *criterio di valutazione settoriale*: percentuale dei fruitori del bene o servizio che l'infrastruttura eroga, rispetto alla popolazione nazionale o di altro Stato membro oppure a quella di una parte di territorio dell'Unione europea;
 - i) *criteri di valutazione intersettoriale*: elementi per la valutazione degli effetti negativi esterni e degli effetti negativi intrinseci sul mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione;



DPCM 2017 Art. 11 - Operatori Privati

Gli operatori privati che forniscono **reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, gli operatori di servizi essenziali, i fornitori di servizi digitali**, di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere *p*) e *q*), quelli che gestiscono **infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo** il cui funzionamento è condizionato dall'operatività di sistemi informatici e telematici, ivi compresi quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione.

Operatori Servizi Essenziali

- operatori di servizi essenziali: gli operatori di cui all'allegato II della Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. Direttiva NIS);
- fornitori di servizi digitali: i fornitori di cui all'allegato III della Direttiva NIS

Negli allegati i fornitori di servizi di emergenza non appaiono esplicitamente indicati

4) «operatore di servizi essenziali», soggetto pubblico o privato, di un tipo di cui all'allegato II, che soddisfa i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

Ministero dell'interno - Decreto 9 gennaio 2008

Individuazione delle infrastrutture critiche informatiche di interesse nazionale

GU n. n. 101 del 30-4-2008 - Art. 1

sono da considerare infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale i sistemi ed i servizi informatici di supporto alle funzioni istituzionali di:

- a) Ministeri, agenzie ed enti da essi vigilati, operanti nei settori dei rapporti internazionali, **della sicurezza**, della giustizia, della difesa, della finanza, delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, dell'ambiente, della salute;
- b) Banca d'Italia ed autorità indipendenti;
- c) società partecipate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni interessanti aree metropolitane non inferiori a 500.000 abitanti, operanti nei settori delle comunicazioni, dei trasporti, dell'energia, della salute e delle acque;
- d) ogni altra istituzione, amministrazione, ente, persona giuridica pubblica o privata la cui attività, per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sia riconosciuta di interesse nazionale dal Ministro dell'interno, anche su proposta dei prefetti - autorità provinciali di pubblica sicurezza.



r.setola@unicampus.it

